



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 93 della seduta del 20/05/2020.

Oggetto: Accordo tra la Regione Calabria e la Regione Puglia per il conferimento in impianti situati nel territorio della Regione Puglia di rifiuti urbani provenienti dalla Regione Calabria - .Art. 182, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: Assessore De Caprio

Relatore (se diverso dal proponente): _____ *(timbro e firma)* _____

Dirigente/i Generale/i Arch. Orsola Reillo

Dirigente di Settore: _____ *(timbro e firma)* _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	X	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” art. 177 - Campo di applicazione – al comma 1 dispone che “la parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia” e , al comma 2, che “la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;
- il medesimo Decreto Legislativo n.152/2006 all’art.182 - Smaltimento dei rifiuti- prevede al comma 3 che “è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;

PREMESSO che con nota prot. 0162938 del 14/05/2020, la Regione Calabria ha richiesto un supporto alla Regione Puglia, sino al 30.11.2020, per affrontare una situazione di emergenza nella gestione di un quantitativo pari a 40.000 t di rifiuti urbani indifferenziati aventi codice CER 200301 prodotti nel proprio territorio regionale;

PRESO ATTO che la Regione Puglia con propria deliberazione di giunta regionale (codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00021), al fine di scongiurare l’insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario e ambientale in concomitanza all’emergenza da Coronavirus che ha già generato delicate conseguenze sul piano della salute pubblica ha deliberato, tra l’altro, di:

- **consentire**, per gli effetti dell’art. 182 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla Regione Calabria l’invio dei rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301 agli impianti di trattamento meccanico biologico operanti sul territorio regionale pugliese e aventi capacità di trattamento residue (nell’ambito delle capacità autorizzate), evitando al contempo l’insorgere di situazioni di emergenza nella gestione dei prodotti dalla Regione Puglia;
- **di assicurare** il richiesto supporto alla Regione Calabria fino al 30.06.2020, per i quantitativi ed i destini che saranno definiti da AGER in considerazione della capacità impiantistica residua degli impianti di trattamento meccanico-biologico in esercizio sul territorio regionale;
- **di demandare** all’AGER, nel rispetto della normativa di settore, sentiti i gestori degli impianti di destino, la determinazione degli aspetti tecnici connessi alla definizione dei flussi, delle tariffe da applicare, delle modalità tecniche operative e di trasporto dei rifiuti stessi, ed ogni altro adempimento previsto dall’articolo 9 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO CHE

- occorre, nell’immediato, far fronte all’emergenza igienico-sanitaria, durante la quale l’accumulo di rifiuti in maniera indiscriminata potrebbe ingenerare le più nefaste conseguenze, in termini sociali, ambientali e per la salute umana;
- occorre altresì arginare gli effetti connessi all’emergenza da Coronavirus assicurando il corretto completamento del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- è necessario, pertanto, procedere alla individuazione di soluzioni transitorie, per il trattamento e lo smaltimento temporaneo fuori della Regione Calabria dei rifiuti ivi prodotti, al fine di consentire l’adozione delle misure organizzative e gestionali per coprire il fabbisogno nella medesima regione;

DATO ATTO che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la condivisione

dell'Intesa tra Regione Puglia e Regione Calabria;

RITENUTO pertanto, di dover demandare l'attuazione dell'Intesa agli Ambiti Territoriali Ottimali e alla città Metropolitana di Reggio Calabria che, con il coordinamento della Regione, si dovranno rapportare con l'Agenzia Regionale (AGER) della Regione Puglia.

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti della legge 14 del 2014 e s.m.i, il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto i rapporti economici saranno intrattenuti dagli ATO e dalla città Metropolitana;

PRESO ATTO CHE

- che il Dirigente Generale Reggente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale Reggente proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale reggente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente dott. Sergio De Caprio;

DELIBERA

Di prendere atto della disponibilità tecnica fornita dalla Regione Puglia ad accogliere il conferimento dei rifiuti indifferenziati aventi codice EER200301 prodotti dalla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 182, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Di demandare l'attuazione dell'intesa agli Ambiti territoriali Ottimali e alla città Metropolitana di Reggio Calabria che, con il coordinamento della Regione, si dovranno rapportare con l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione Rifiuti (AGER).

Di dare atto il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto i rapporti economici saranno intrattenuti dagli ATO e dalla città Metropolitana;

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Puglia, ai Prefetti della Regione Calabria, all'Arpacal, alle province competenti in materia di controlli ambientali;

Di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Montilla

LA PRESIDENTE

Jole Santelli